



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Frosini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n.4-1-2025, avente ad oggetto la proposta di
piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 e ss C.C.I., depositata
nell'interesse di [REDACTED]

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” e di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata essenzialmente da vicende giudiziarie in cui è rimasto coinvolto a partire dal 2010 fino al 2024 e che hanno determinato la perdita del proprio lavoro, ha chiesto all'intestato Tribunale l'accesso alla presente procedura proponendo, a fronte di un debito complessivo di [REDACTED] euro:

- il pagamento integrale del credito prededucibile e privilegiato e parziale, nella misura del 44,15%, del ceto chirografario, mediante il pagamento di una

somma mensile di 350 euro per una durata di sette anni e undici mesi.

È seguito il decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII.

L'O.C.C, nella propria relazione conclusiva, ha dato atto di avere provveduto a pubblicare la proposta alla quale non è conseguita alcuna osservazione da parte del ceto creditorio, come si evince dalla relazione in atti.

Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.

La proposta del ricorrente prevede il pagamento, in favore del ceto creditorio, dell'importo complessivo di euro [REDACTED] nei termini e con le modalità indicate nella proposta e sopra riportate.

Dalla relazione dell'O.C.C. acquisita in giudizio emerge che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia conseguito il beneficio dell'esdebitazione negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva del ricorrente è di [REDACTED] euro e percepisce uno stipendio di [REDACTED] [REDACTED] euro annui, oltre ad essere comproprietario di un immobile in ragione della quota parte di $\frac{1}{4}$ del valore complessivo di [REDACTED] euro.

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà di adempimento delle proprie obbligazioni.

Quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità, va osservato in diritto che, ai sensi del primo comma dell'art 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, prevista dagli artt.67 e ss, se sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od abbia già beneficiato dell'esdebitazione per ben due volte, ovvero abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In sede di omologazione, pertanto, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, con la precisazione, in ordine alla prima, che in assenza di precedenti esdebitazioni nei termini innanzi indicati,

costituisce ostacolo all'ammissione la ricorrenza di imprudenze macroscopiche e grossolane trascuratezze.

Nella specie nella condotta del ricorrente non si ravvisano gli estremi del dolo o della colpa grave nell'avere determinato la situazione di indebitamento, che è derivata essenzialmente dalla vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto a seguito di denuncia per diffamazione e dalla relativa risonanza mediatica del fatto fino a quanto, nel 2024, è stato assolto con formula piena.

A ciò deve aggiungersi che il debito complessivo del ricorrente è oggettivamente contenuto e rappresentato per lo più da un finanziamento contratto con Itacapital, quando poteva contare sul proprio reddito da lavoro, nonché dalle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale.

Non vi sono state né osservazioni né opposizioni all'omologa da parte dei creditori; pertanto, il Tribunale non è chiamato in questo caso a valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ogni caso giova evidenziare che l'alternativa liquidatoria non può che essere rappresentata dalla liquidazione controllata del patrimonio, che nella specie consentirebbe -verosimilmente- una soddisfazione deteriore per il ceto creditorio, considerata la maggior difficoltà intrinseca di liquidazione di un bene in comproprietà e lo stesso valore oggettivo della quota, suscettibile di verosimile abbattimento in uno scenario liquidatorio, ipotizzando un primo esperimento d'asta andato deserto.

Né la durata del piano, per quanto oggettivamente non breve (di circa 11 anni), la rende di per sé inidonea a conseguire gli obiettivi prefissati, considerata l'età relativamente giovane del ricorrente (nato nel 1966) e la prognosi favorevole in ordine alla propria stabilità lavorativa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando su ricorso rubricato al n. 4-1-2025 P.U;

letto lart 67 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti, proposto da [REDACTED]

DISPONE

che la presente sentenza di omologa sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori, trascritta ove ve e siano presupposti e pubblicata entro 48 ore a norma dell'articolo 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area *web* del sito del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili; che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni agli indirizzi pec. **con esclusione dei dati sensibili**, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c.

AVVERTE

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art 51 CCI;

AVVERTE

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art 71 per eventuali vendite e cessioni previste dal piano

AVVERTE

il gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato sul quale accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo statodi esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

AVVERTE

che ai sensi dell'art 72 CCI l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del PM o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni

dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Grosseto 24.2.2026

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini